

Bonus energia 2022 + 2023..... 1
Manca poco alla fine dell'anno 2

Modifiche al regime forfettario 2023 4

BONUS ENERGIA 2022 + 2023

Da mesi, il caro energia porta un flusso costante di innovazioni. È prevista l'estensione al 2023 dei crediti d'imposta corrispondenti ai sensi della Manovra Finanziaria 2023.

Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale – 4° trimestre 2022

Il bonus fiscale sull'acquisto di energia elettrica e gas naturale è stato prima esteso solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ora è stato incluso l'intero trimestre (cioè anche il mese di dicembre), l'ammontare del bonus corrisponde al 30% (energia elettrica) ovvero al 40% (gas).

Per le aziende non energivore, la capacità dell'allacciamento elettrico per il quarto termine sarà inoltre ridotta da 16,5 kW a 4,5 kW, estendendo così l'ambito personale alle piccole imprese.

La maggior parte dei requisiti precedenti rimarrà, così il confronto dei puri costi per l'energia elettrica con il 3° trimestre del 2019 e del 2022.

Il bonus fiscale verrà calcolato solo sui costi puri per l'energia elettrica o il gas, senza tenere conto dei vari costi accessori (spese per il trasporto, oneri di sistema e le imposte). Si deve tenere conto del consumo effettivo e non del consumo spesso addebitato sulla base di stime. A causa della complessità del calcolo, i fornitori di energia sono tenuti a presentare alle aziende non energivore il calcolo dei costi energetici e l'importo del bonus fiscale entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento (4° trimestre), su richiesta del cliente, a condizione che il fornitore sia lo stesso che ha già provveduto alla fornitura dell'azienda nel 2019.

Il bonus fiscale per il 3° e 4° trimestre 2022 può essere richiesto in addebito tramite il modello di pagamento F24 o ceduto a terzi. È esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato **fino al 30 giugno 2023**.

Consideriamo quindi di richiedere in tempo il calcolo dei costi energetici nonché l'importo del bonus fiscale al Vostro fornitore di energia elettrica e gas e preghiamo di inviarlo allo Studio.

Per il 2023, è in discussione la continuazione dell'agevolazione per il 1° trimestre 2023, alle stesse condizioni di quelle per il 4° trimestre 2022 (ovvero allacciamento da 4,5kw, aumento del 30% 2019-2022), ma il bonus sarà del 35% per l'energia elettrica e del 45% per il gas.

Anche il bonus fiscale sull'acquisto di **carburante agricolo** sarà esteso al 1° trimestre del 2023 (alla percentuale abituale del 20%).

MANCA POCO ALLA FINE DELL'ANNO ...

...è quindi necessario osservare alcune caratteristiche particolari:

Pagamento compenso di dirigenti – principio di cassa ampliato – “importo esente da imposte euro 3.000”

Tutte le società possono dedurre i compensi dei dirigenti in base al principio della corretta ripartizione commerciale, a condizione che i pagamenti vengano effettuati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Anche se è pagato entro il 12 gennaio dell'anno successivo, il compenso farà ancora parte del reddito annuale dei dirigenti.

I dirigenti ("Co.Co.Co") hanno inoltre diritto alla detrazione fiscale di euro 3.000,00, recentemente introdotta, che però deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e versata entro il 12 gennaio 2023.

Liberi professionisti e contabilità semplificata – Principio di cassa

I liberi professionisti e le aziende con contabilità semplificata sono tassati in base alle entrate (ricavi incassati) e alle uscite (spese pagate). In concreto, ciò significa

per i liberi professionisti:

- I compensi non incassati entro il 31/12 saranno tassati l'anno successivo;
- Le spese delle quali si deve ancora tener conto nel 2022 devono essere pagate entro il 31/12/2022.

per le aziende con contabilità semplificata (nella contabilità utilizziamo il sistema "fatturato-pagato"):

- I ricavi non fatturati entro il 31/12 saranno tassati l'anno successivo;
- Le spese che devono ancora essere fatturate nel 2022 devono essere pagate entro il 31/12/2022 o la fattura deve essere ricevuta entro questa data.

Lavori di manutenzione

Le spese per i lavori di manutenzione delle aziende possono essere dedotte nel 2022 solo se è stata ricevuta la relativa fattura. Le fatture in acconto non possono essere dedotte ai fini dell'imposta sul reddito.

Detrazione IVA per fatture 2022

Nel corso dell'anno, l'IVA relativa a una fattura emessa nel mese X ma non trasmessa tramite lo SDI fino al mese X+1 può essere contabilizzata in uno dei due mesi (a scelta libera). Questo regolamento non si applica alla fine dell'anno. In questo caso, si presentano le seguenti opzioni per la detrazione IVA:

- Fattura del 2022, ricevuta tramite SDI nel 2022 e registrata nel 2022: detrazione IVA nel 2022;
- Fattura del 2022, ricevuta tramite SDI nel 2022 e registrata nel 2023: detrazione IVA nella dichiarazione annuale IVA per il 2022 mediante nota scritta a mano;
- Fattura del 2022, ricevuta tramite SDI nel 2023, deve essere registrata nel 2023 con detrazione IVA nel 2023;
- Fattura del 2022, ricevuta tramite SDI nel 2022 e registrata dopo il 30 aprile 2023: IVA non è più detraibile.

Investimenti 2022

Per gli investimenti, il tasso di ammortamento è ridotto alla metà nel primo anno, indipendentemente dal fatto che l'investimento venga effettuato a gennaio o a dicembre. Consigliamo, quindi, di effettuare gli investimenti che si rendono necessari tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 ancora nel 2022, in modo da poter usufruire dell'intero tasso di ammortamento a partire dal 2023.

Ricordiamo inoltre che gli investimenti fino all'importo di euro 516,46 possono essere detratti integralmente nell'anno in cui sono stati effettuati.

Inoltre, avvisiamo che gli aiuti statali agli investimenti (sotto forma di crediti d'imposta) stanno gradualmente diminuendo e che sarà applicato il tasso più elevato del 2022 nel caso di un acconto del 20% effettuato entro il 31 dicembre 2022 e un investimento effettuato entro il 30 giugno 2023. Gli aiuti agli investimenti normali (non 4.0) non sono più previsti per il 2023 senza acconto effettuato nel 2022.

Detrazioni fiscali per interventi di bonifica/riqualificazione, misure per il risparmio energetico e manutenzione

del verde – nessuna modifica

Le detrazioni fiscali relative agli interventi di bonifica/riqualificazione, le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico e la realizzazione e manutenzione di aree verdi rimarranno invariate fino al 31 dicembre 2024. Si tratta essenzialmente delle seguenti detrazioni:

- Detrazione fiscale del 50% per gli interventi di bonifica/riqualificazione, tenendo conto della precedente soglia di spesa di euro 96.000,00;
- Detrazione fiscale del 65% per le ristrutturazioni finalizzate al risparmio energetico (ridotta al 50% per alcune misure, ad esempio per finestre e protezioni dal sole);
- Detrazione fiscale del 36% per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi nonché per il rinverdimento di spazi aperti (bonus verde) fino a una soglia di spesa di euro 5.000

Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici con modifiche a partire dal 2023

Le detrazioni fiscali del 50% per i mobili e gli elettrodomestici si applicheranno fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2023, l'importo massimo di spesa agevolabile è di euro 5.000 (nel 2022 erano euro 10.00). Le seguenti classi di efficienza energetica si applicano agli elettrodomestici: Classe di efficienza energetica A per i forni elettrici, classe di efficienza energetica E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e classe di efficienza energetica F per frigoriferi e congelatori.

I mobili e gli elettrodomestici devono essere acquistati per appartamenti per i quali sono stati effettuati lavori di bonifica a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente l'acquisto.

Spese straordinarie 2022 per privati

Tutte le spese straordinarie che i privati desiderano detrarre ai fini fiscali nel 2022 devono essere pagate entro il 31 dicembre 2022 (ad esempio, fondi pensione integrativi, spese mediche, lavori di ristrutturazione o riqualificazione, misure di risparmio energetico, donazioni, ecc.)

Riduzione della ritenuta alla fonte su provvigioni

In linea generale, sulle provvigioni degli agenti commerciali deve essere versata una ritenuta alla fonte del 23% sul 50% delle provvigioni (corrispondente all'11,50%). La base imponibile della ritenuta alla fonte può essere ridotta al 20% della provvigione (corrispondente al 4,60%) se l'agente commerciale si avvale della collaborazione continuativa di personale dipendente o di terzi per la maggior parte dell'anno. L'applicazione della riduzione può essere effettuata tramite una notifica unica che conferma il requisito della riduzione ed è valida fino a revoca.

La dichiarazione (se non già esistente) deve essere inviata al committente entro il 31 dicembre per essere valida dal 1° gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione può essere inviata per posta elettronica certificata PEC o per posta. In caso di decadenza dei requisiti, ad esempio nel caso in cui non ci sono più dipendenti, è necessaria una relativa revoca, altrimenti potrà essere imposta una sanzione amministrativa.

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC

Ci permettiamo di segnalare ancora la necessità di controllare regolarmente le comunicazioni ricevute tramite l'indirizzo PEC. Una comunicazione ricevuta tramite PEC ha gli stessi effetti legali di una raccomandata a/r. La maggior parte dei fornitori di indirizzi PEC offrono la possibilità di reindirizzare le e-mail in arrivo a un normale indirizzo di posta elettronica. Consigliamo vivamente di impostare detto reindirizzamento e di controllare comunque regolarmente la casella di posta elettronica dell'indirizzo PEC.

Agevolazioni secondo la legge provinciale n. 4/97

potranno essere nuovamente richiesti a partire dal 1° gennaio 2023. Includono agevolazioni per servizi di **consulenza, formazione, l'internazionalizzazione** e l'agevolazione relativa alla **digitalizzazione delle microimprese con un massimo di cinque dipendenti**. Le aziende che hanno già presentato domanda di finanziamento per la digitalizzazione nel 2022 sono escluse dalla presentazione della domanda nel 2023.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO 2023

Ecco le modifiche più importanti nel merito:

Per alcuni forfettari diventerà obbligatorio il passaggio alla fatturazione elettronica

I forfettari, i microimprenditori (minimi) e le società sportive dilettantistiche ai sensi della Legge 398/91, saranno obbligati a emettere fatture elettroniche a partire dal 01/01/2023 **in caso di raggiungimento della soglia di fatturato di euro 25.000 nel 2022**. Le aziende e i liberi professionisti dovranno trasmettere le loro fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio digitale (SdI) dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2023. Su richiesta, forniamo ai nostri clienti un software appropriato e facile da usare e forniamo una breve introduzione relativa all'utilizzo; l'applicazione può essere configurata sia in italiano sia in tedesco e garantisce la piena integrazione con il nostro programma di contabilità.

A partire dal 01/01/2024, anche i restanti forfettari dovranno passare alla fatturazione elettronica.

Aumento soglia a euro 85.000

Il governo intende aumentare la soglia per l'attuale liquidazione forfettaria da euro 65.000 a euro 85.000. L'aliquota applicabile dell'imposta sostitutiva è del 15% (del 5% per start-up) ed è quindi inferiore alla normale imposta sul reddito IRPEF (aliquota del 43% per i redditi pari o superiori a euro 50.000). La base imponibile dell'imposta forfettaria è determinata in modo forfettario sulla base di coefficienti che variano a seconda del tipo di attività svolta. In futuro si applicherà la seguente regola in caso di superamento della soglia: per i ricavi compresi tra euro 85.001-100.000, la tassazione forfettaria decadrà a partire dall'anno successivo, per i ricavi superiori a euro 100.000 a partire dal periodo d'imposta in corso.

Detto regime fiscale potrà essere applicato da liberi professionisti e imprenditori e può portare grandi vantaggi siccome è prevista una deduzione forfettaria delle spese, cioè i liberi professionisti che non devono sostenere quasi nessuna spesa nel corso del loro lavoro non devono comunque pagare le tasse su parte del loro reddito. I forfettari lavorano senza IVA: quindi non devono pagare l'IVA sul loro fatturato, ma non possono nemmeno detrarla negli acquisti. Il regime può quindi essere di interesse per i liberi professionisti che realizzano fatturati nei confronti di privati e hanno spese di gestione piuttosto basse.

Flat tax incrementale con tetto a euro 40.000

In generale, la flat tax incrementale si applica alle imprese e ai liberi professionisti soggetti alla tassazione normale, ossia che sono esclusi dalla tassazione forfettaria o che vi hanno rinunciato (ad esempio perché vogliono utilizzare/usufruire di spese straordinarie o altre detrazioni fiscali che andrebbero perse con l'applicazione della tassazione forfettaria). L'applicazione di detta procedura è facoltativa.

L'aumento del reddito rispetto al valore più alto degli ultimi tre anni (2020-2022) può essere tassato con la flat tax del 15% fino a un importo massimo di euro 40.000. Inoltre, deve essere dedotto un importo base del 5%, calcolato sul valore massimo degli anni precedenti. A causa del tetto a euro 40.000, la flat tax incrementale è piuttosto ristretta, con benefici che ammontano a euro 10.000.

Cogliamo l'occasione per augurarVi un sereno Natale e un felice Anno Nuovo e Vi ringraziamo per la buona collaborazione durante quest'anno ricco di soddisfazioni. Che il prossimo anno sia un anno di successo, sia a livello personale che economico.

Cordialmente,

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it.